



## **REGOLAMENTO DEI REVISORI DEI CONTI**

\* \* \* \* \*

### **Art. 1 - Nomina**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, secondo le modalità previste dall'art. 56 della legge regionale n° 30 del 30.12.2016, come segue:

- il componente Presidente è nominato dalla Giunta regionale;
- un componente è nominato dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell'Ente;
- un componente dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. I componenti del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e nominati fra i revisori inseriti nell'elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico.

3. Il Collegio uscente esercita le funzioni fino all'insediamento del subentrante. Gli organismi di cui sopra devono provvedere alla ricostituzione del Collegio entro il termine di scadenza. Decorsi 45 giorni dalla scadenza del Collegio senza che questi abbiano provveduto al rinnovo, il Collegio decade.

4. Nel periodo di proroga il Collegio può adottare esclusivamente atti urgenti ed indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

### **Art. 2 - Durata dell'incarico e cause di cessazione**

1. I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza o ai sensi del 4° comma dell'art. 6 del presente regolamento.

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico

Nel caso di cessazione dalla carica di un revisore nel corso del mandato, l'organismo che lo ha nominato provvede entro 45 giorni alla nomina di un nuovo componente in sostituzione di quello cessato; lo stesso rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Collegio.



### **Art. 3 - "Ineleggibilità e incompatibilità"**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei revisori dei conti sono quelle previste dalle disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

2. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente durante il mandato.

### **Art. 4 - "Compiti del Collegio dei Revisori"**

1) Il Collegio dei Revisori svolge i seguenti compiti:

a)

- vigila sull'osservanza da parte dell'Ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- ha, altresì, l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritenga opportuno, la struttura regionale competente.
- è tenuto, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

b) esercita la vigilanza:

- sulla esecuzione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, dai dirigenti e dai responsabili di servizio sotto il profilo contabile e finanziario;
- sulla tenuta delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali, nonché sugli adempimenti fiscali e relative documentazioni;
- sulla regolare tenuta degli inventari mobiliari ed immobiliari;
- sulla regolarità applicativa delle norme riguardanti il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti;

c) esprime pareri in merito a:

1. progetti di bilanci di previsione;
2. piani finanziari ed economici di investimento;

d) accerta la consistenza di cassa dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente o ricevuti in deposito cauzionale;

e) redige la relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio nella quale:

- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione rilevabili dalle scritture contabili;
- esprime pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi, nonché proposte tendenti a



migliorare efficienza, produttività ed economicità della gestione.

f) redige le relazioni di accompagnamento al bilancio economico annuale di previsione, al documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, alla relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

g) svolge i compiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'attività di vigilanza può essere esercitata singolarmente da ciascuno dei componenti, con diritto di accesso agli atti ed agli uffici dell'Ente.

3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e comunicazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

#### **Art. 5 - "Svolgimento dell'attività"**

1. L'attività del Collegio dei Revisori è diretta al Consiglio di Amministrazione tramite il Presidente.

2. Il bilancio di esercizio, il bilancio economico annuale di previsione, il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, la relazione del patrimonio e il piano di valorizzazione sono sottoposti al Collegio dei Revisori secondo le scadenze previste dal Regolamento di Contabilità, salvo diverso termine definito in accordo tra le parti.

3. Le relazioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 4 vanno depositate presso la sede dell'Ente secondo le scadenze previste dal Regolamento di Contabilità, salvo diverso termine definito in accordo tra le parti.

4. Sugli altri atti, il Collegio formula i pareri di propria competenza entro cinque giorni dalla ricezione degli atti stessi, salvo diverso termine definito in accordo tra le parti, ovvero in caso di urgenza.

#### **Art. 6 - "Sedute"**

1. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

3. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e di esercizio, su convocazione, anche orale, del Presidente.

4. Il Revisore che risulta assente senza giustificato motivo, comunicato tempestivamente all'Ente in forma scritta, per più di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che, contemporaneamente, provvede alla sostituzione



mediante richiesta scritta all'organismo che originariamente ha nominato il componente decaduto, o nomina nel caso sia di propria competenza.

#### **Art. 7 - "Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione"**

1. I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione su espressa richiesta del Presidente di quest'ultimo e possono essere ammessi ad assistere ai lavori del Consiglio stesso su temi specifici.

#### **Art. 8 - "Assistenza al Collegio"**

1. I Revisori si riuniscono per l'espletamento del loro mandato presso la sede dell'Ente.
2. Assiste al Collegio dei Revisori il Direttore dell'Ente o un dipendente da lui delegato.

#### **Art. 9 - "Compenso"**

Ai Revisori dei Conti spetta un compenso onnicomprensivo di onorario, spese accessorie e di viaggio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto amministrativo.

Approvato con Deliberazione n° 84 del 31.03.1994 e modificato con Deliberazioni:

- n° 194 del 28.10.1997,
- n° 24 del 13.12.2011,
- n° 33 del 12.09.2016,
- n° 32 del 05.10.2017.